SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1205-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CARBONI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 maggio 1965 (V. Stampato n. 2156)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri di concerto col Ministro del Tesoro e col Ministro della Marina Mercantile

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 maggio 1965

Comunicata alla Presidenza il 26 marzo 1966

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la manutenzione di alcuni fari del Mar Rosso, adottata a Londra il 20 febbraio 1962

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— 2 —

Onorevoli Senatori. — Occupate dalle Forze armate britanniche nel corso della guerra 1914-18, le isole di Abu Air e di Jabal at Tair (Mar Rosso), già appartenenti alla Turchia, rimasero sotto il dominio inglese, avendo il Governo ottomano rinunciato su di esse alla propria sovranità (Losanna, 24 luglio 1923).

I due fari esistenti su tali isole, ritenuti da tutti indispensabili per una navigazione sicura, furono oggetto di una Convenzione (Londra, 18 dicembre 1930) che peraltro, anche se resa esecutiva per l'Italia con legge 7 gennaio 1932, n. 140, non entrò mai in vigore.

Le spese di mantenimento dei fari vennero comunque sostenute dalla Gran Bretagna, dalla Germania, dall'Italia e dall'Olanda. Con l'inizio della seconda guerra mondiale, vi provvidero soltanto la Gran Bretagna e l'Olanda.

Nel 1959, dopo la costituzione dell'International Maritime Consultive Organisation (I.M.C.O.) la Gran Bretagna ripropose il problema dei due fari e nel 1960 il Consiglio dell'I.M.C.O., nella sessione di marzo, stabilì di condurre un'indagine che confermò l'utilità dei fari stessi e ne fissò le spese di riparazione in lire sterline 105.000 (una tantum) e di manutenzione in lire sterline 27.000 (annue).

Nell'aprile 1961, e precisamente nel corso della II Assemblea dell'I.M.C.O., gli elementi emersi dall'indagine vennero ulteriormente vagliati e sottoposti ad una Conferenza diplomatica (ottobre 1961) che provvide alla stesura della Convenzione firmata a Londra il 20 febbraio 1962 dagli Stati interessati e che ora s'intende ratificare con il provvedimento all'esame.

L'articolo 3 della Convenzione fissa il criterio della ripartizione delle spese in base al tonnellaggio di ciascun Paese aderente in transito attraverso il Canale di Suez, che si presume utilizzi i fari in argomento.

Il contributo annuale a carico dell'Italia potrà aggirarsi da un minimo di lire 3 milioni e 780.000 ad un massimo di lire 7 milioni e 560.000, a seconda del numero dei Paesi che aderiranno alla Convenzione stessa, oltre la spesa una tantum che potrebbe variare tra lire 14.700.000 e lire 29.400.000.

La Convenzione entrerà in vigore allorchè il tonnellaggio in transito attraverso il Canale di Suez dei Paesi che l'hanno accettata avrà raggiunto almeno il 50 per cento del traffico totale (articolo 11).

In considerazione degli aspetti prevalentemente positivi che lo strumento firmato a Londra presenta, specie sotto il profilo della sicurezza della navigazione, si ritiene opportuno procedere alla ratifica della Convenzione in parola.

CARBONI, relatore

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la manutenzione di alcuni fari del Mar Rosso, adottata a Londra il 20 febbraio 1962.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui al precedente articolo a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore in conformità agli articoli 9 e 11 della Convenzione.

Art. 3.

All'onere presunto di lire 20 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1963-64 si provvederà, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Alla copertura dell'onere di lire 10 milioni relativo al periodo luglio-dicembre 1964 e di lire 20 milioni per l'anno finanziario 1965 si farà fronte, rispettivamente, mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto periodo e del capitolo 3523 dell'anno 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.